

IN BREVE n. 20 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PROGRAMMA DEL
58° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.EV
Palermo 19/5 -23/5/2023
Splendid Hotel La Torre
Via Piano di Gallo 11 – Mondello di Palermo

VENERDI' 19 MAGGIO:

Arrivo dei Partecipanti e sistemazione in Hotel

20.30: Cena

21.30: Comitato Direttivo Nazionale

SABATO 20 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

9.30: Inaugurazione Congresso

- Relazione del Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.
- Saluto Autorità
- Nomina e insediamento cariche congressuali

13.00: Pranzo

15.30: Consiglio Nazionale.

18.00: Villa Magnisi: Aperitivo offerto dal Presidente dell'Ordine dei Medici

21.00: Cena

22.00: Serata musicale

DOMENICA 21 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

9.30-10.30: Relazione del Tesoriere e discussione

10.30-12.00: Interventi preordinati:

- Ore 10.30 - Marco Perelli Ercolini: **“Tassa sulla vedovanza”**
- Ore 10.45 - Antonino Arcoraci: **“Ambiente e salute”**
- Ore 11.00 - Maria Gabriella Filippazzo: **“La dieta mediterranea: strumento documentato di prevenzione primaria per le patologie cronico degenerative”**
- Ore 11.15 - Francesco Caruso: **“L'olio di oliva quale farmaco”**
- Ore 11.30 - Danilo Mazzacane: **“Il ruolo della prevenzione nella relazione tra occhio e alimentazione”**

11.45-13.00: Lavori congressuali e scadenza presentazione degli Ordini del Giorno

13.30: Pranzo

16.00: Visita al Duomo di Monreale

20.30: Cena

LUNEDI' 22 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

9.30-12.30: Visita guidata della città: Palazzo dei Normanni – Reggia – Cappella Palatina

13.00: Pranzo

16.00-19.00: Lavori congressuali

- Discussione Ordini del Giorno e votazione Mozione finale
- Conclusioni del Presidente chiusura del Congresso

21.00: Cena Sociale

22.30: Spettacolo di cabaret

MARTEDI' 23 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

Partenze dei signori congressisti

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

- Michele Poerio
- Piero Leo
- Maria Gabriella Filippazzo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

- Letizia Molino (Vice Presidente Nazionale e Presidente Provinciale Feder.S.P.eV. di Palermo)
- Alfonso Di Bona (Tesoriere Provinciale Feder.S.P.eV. di Palermo)
- Maria Gabriella Filippazzo (Segreteria Prov. Feder.S.P.eV. di Palermo)

AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITI DEI FABBRICATI la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho ricevuto in donazione nel gennaio 2022 un appartamento dai miei genitori. Loro vivono in quell'appartamento e hanno l'usufrutto dell'immobile. Devo dichiarare sul mio modello 730 la casa?

Risponde Paolo Calderone

Se, come sembra dal quesito, il lettore ha ricevuto in donazione la sola "nuda proprietà" (in presenza, quindi, di un contratto di donazione con riserva di usufrutto), egli non deve dichiarare nel suo modello 730 l'immobile che gli è stato donato dai genitori.

Come riportano le stesse [istruzioni](#) per la compilazione del modello 730, in caso di usufrutto o altro diritto reale (per esempio, uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. L'immobile deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'usufruttuario.

INAIL - PAGAMENTO PREMI E ACCESSORI: MODIFICA TASSO DI INTERESSE da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 16 del 10 maggio 2023, comunica che in base alla decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, la Banca centrale europea ha fissato al 3,75% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 10 maggio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'articolo 2, comma 11, del [decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e

quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) sono i seguenti:

- 9,75% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
- 9,25% misura delle sanzioni civili.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 16 del 10.05.2023 (documento 105)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese APRILE 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 maggio riferito al mese di aprile 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4								
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Aprile 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,4**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **0,626904**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: aprile 2023 - data di pubblicazione: 16 maggio 2023 - prossima diffusione: 16 giugno 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	118,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 7,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 14,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE CON ALMENO 62 ANNI DI ETÀ E 41 ANNI DI CONTRIBUTI (QUOTA 103) - AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Inps - Comunicato Stampa Roma, 11 maggio 2023

L'Inps ha aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall'INPS nonché alla Gestione separata.

Si ricorda che i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l'accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra:

- dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;
- dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell'anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l'anno solare.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Inps - Comunicato Stampa Roma, 9 maggio 2023

Per il primo trimestre di competenza 2023 erogati 4,4 miliardi euro, con riferimento a 9,4 milioni di figli

È stato pubblicato oggi l'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale (AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC).

L'Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo marzo 2022 - marzo 2023

(<https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html>).

Per il primo trimestre di competenza dell'anno 2023 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 13 miliardi di erogazioni di competenza del 2022.

Con riferimento al mese di marzo 2023, l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 55 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2023 è pari a 43.240 €), a 215 € per la classe di ISEE minima (16.215 € per il 2023).

Si ricorda che l'importo base dell'assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 va da un minimo di 54,10 €, in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 €, ad un massimo di 189,20 € per ISEE fino a 16.215 €.

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 34 – 11/05/2023

Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 11 maggio 2023, alle ore 12.13, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SALUTE

Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria (disegno di legge)

SALUTE

Si interviene, tra l'altro:

- per **rendere permanente la digitalizzazione delle ricette mediche**, sia quando i farmaci prescritti sono a carico del Servizio sanitario nazionale sia quando non lo sono;
la digitalizzazione delle ricette mediche permetterà ai pazienti di non recarsi negli studi medici per le ricette, ma potranno ricevere le stesse tramite mail o altri canali sul proprio cellulare
- per **prevedere la validità illimitata delle prescrizioni** farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti, frazionando la consegna dei farmaci in modo da garantire ogni volta quelli necessari per coprire 30 giorni di terapia;
- per rendere disponibili medicinali di rilevanza clinica non ancora dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in un contesto regolamentato;
- per semplificare la pubblicità legale relativa ai farmaci, eliminando gli adempimenti connessi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consentendo la pubblicazione sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
- per semplificare le procedure autorizzative delle acque minerali naturali (destinate ad imbottigliamento e ad uso termale);
- per assicurare facilità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociali e garantire la presa in carico delle persone con cronicità;
- per chiarire alcune norme relative ai medicinali "transitati" dalla sezione A alla D del prontuario, all'obbligo per il farmacista di annotare sulle ricette la data di spedizione e il

- prezzo praticato e per prevedere l'obbligo di indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente solo ove lo stesso lo richieda.

.....

PROVVEDIMENTI

- DISEGNO DI LEGGE: **Delega per la semplificazione** dei procedimenti amministrativi e **misure in materia farmaceutica e sanitaria.**

.....

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI

➤ **Francobollo celebrativo di Europa 2023**

Data di emissione: 9 maggio 2023

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Industria Maimeri S.p.A., nel 100° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 10 maggio 2023

➤ **Francobollo commemorativo di Papa Benedetto XVI**

Data di emissione: 16 maggio 2023

FORZE ARMATE, COSA VA E COSA NON VA NELLA CASSA DI PREVIDENZA

a cura di Maria Scopece da Start Magazine - Economia

Il parere della Corte dei Conti sulla Cassa previdenziale dei militari. Fatti, numeri e rilievi.

Più oculatezza per non "compromettere le legittime aspettative future del personale interessato". È questo che suggerisce la Corte dei Conti nella sua relazione annuale alla Cassa di previdenza delle Forze armate.

LE PRESTAZIONI DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE: ASSEGNO SPECIALE E INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

La Cassa, sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, **fornisce prestazioni aggiuntive**, rispetto a quelle erogate dall'Inps agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché ai graduati e militari provenienti dal servizio permanente. La funzione principale dell'Ente, dunque, è quella di corrispondere agli iscritti, nel momento della cessazione dal servizio, una "**indennità supplementare**", un assegno "*una tantum*", integrativo dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d'impiego. La Cassa eroga anche un "**assegno speciale**" ma esclusivamente agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri che cessano dal servizio. È una prestazione non reversibile, perché è un assegno ad personam, e viene riconosciuta ai militari che abbiano compiuto i 65 anni d'età e siano collocati nella riserva o in congedo assoluto. Viene corrisposta in unica rata annuale.

I RILIEVI DEI MAGISTRATI CONTABILI: A RISCHIO L'EQUILIBRIO DELLA CASSA NEL MEDIO-LUNGO PERIODO

I magistrati contabili nella "[Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2021 della Cassa di previdenza delle Forze armate](#)" passano in rassegna i conti della cassa dei militari riscontrando più di un punto critico. Prima di tutto il **rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni**, fondamentale per l'equilibrio gestionale e la tenuta del bilancio della Cassa. La Corte dei Conti scrive senza mezzi termini che "l'ammontare delle contribuzioni versate dagli iscritti non risulta adeguato ad assicurare, nel medio-lungo termine, l'equilibrio con le prestazioni previdenziali corrisposte, determinando sin d'ora un fattore di squilibrio, allo stato attenuato dai rendimenti degli investimenti mobiliari ed immobiliari, già evidenziato nelle precedenti relazioni di questa Sezione".

I NUOVI ISCRITTI SONO MENO NUMEROSI DEI PENSIONATI

Lo squilibrio deriva dal fatto che i nuovi iscritti sono numericamente inferiori alle persone che lasciano la Cassa perché è sopraggiunta l'età pensionabile. Alla fine del 2021 il numero degli iscritti "**si è attestato su 192.565 unità**, con un decremento di 2.542 unità rispetto al precedente esercizio (195.107), pari a circa l'1,30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Il numero di chi ha smesso di versare quote alla Cassa "**ammonta a circa 5.300 unità (+20,75 per cento, rapporto 36,33; nel 2020, pari a 4.200 unità, rapporto 46,45)**". Tuttavia la consistenza complessiva degli iscritti non si è stabilizzata perché "non si sono ancora prodotti gli effetti delle norme sulla riforma dello strumento militare con la conseguente riduzione complessiva degli organici".

I CONTI DELLA CASSA DEI MILITARI

L'importo delle entrate da contribuzione per il 2021 è leggermente superiore a quello dell'esercizio precedente (+0,58 per cento). Il problema di sostenibilità deriva dal fatto che "le uscite per prestazioni previdenziali registrano un cospicuo incremento a livello consolidato (22,37 per cento) rispetto all'esercizio finanziario 2020".

Tabella 2 - Contributi complessivi

Casse di categoria	2020	2021	Diff. %
UFFICIALI EI/CC	18.832.665	19.432.206	3,02
UFFICIALI M.M.	3.227.850	3.395.309	5,19
UFFICIALI A.M.	3.484.054	3.565.199	2,33
SOTT.LI EI/CC	23.793.304	23.035.885	-3,18
SOTT.LI M.M.	8.426.959	8.408.296	-0,22
SOTT.LI A.M.	12.511.924	12.505.006	-0,06
GRADUATI E MILITARI ARMI VARIE	29.290.394	29.829.185	1,84
TOTALI	99.567.150	100.141.096	0,58

Fonte: Bilancio Espr

Tabella 3 - Indennità e assegno speciale

Casse di categoria	2020	2021	Diff. %
UFFICIALI EI/CC	14.940.505	20.180.169	35,07
UFFICIALI M.M.	2.621.023	3.150.727	20,21
UFFICIALI A.M.	3.000.000	3.370.670	12,36
SOTT.LI EI/CC	25.503.656	28.653.381	12,34
SOTT.LI M.M.	6.643.100	7.781.019	17,13
SOTT.LI A.M.	8.608.473	11.836.558	37,50
GRADUATI E MILITARI ARMI VARIE	24.337.652	29.843.982	22,62
TOTALI	85.656.409	104.816.506	22,37

Fonte: Bilancio Espr

Il saldo previdenziale risulta favorevole per tutti i fondi, eccetto che per i fondi Ufficiali Esercito e Carabinieri, Sottufficiali Esercito e Carabinieri e Graduati e militari delle armi varie, e presenta un risultato complessivo negativo di euro 4.675.420 (-133,61 per cento), in controtendenza rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente (+13.910.741), per effetto sostanzialmente della maggior spesa per prestazioni istituzionali (indennità supplementare e assegno speciale) nell'esercizio 2021.

Tabella 4 - Saldo previdenziale

Casse di categoria	2020	2021	Diff. %
UFFICIALI EI/CC	3.892.160	-777.963	-19,99
UFFICIALI M.M.	608.827	244.362	-39,69
UFFICIALI A.M.	484.054	194.329	-59,81
SOTTILI EI/CC	-1.712.352	-3.617.496	-228,06
SOTTILI M.M.	1.793.899	627.277	-64,84
SOTTILI A.M.	3.903.451	668.448	-82,88
GRADUATI E MILITARI ARMI VARIE	4.952.742	14.797	-100,30
TOTALI	13.918.741	-4.675.420	-133,61

Fonte: Bilancio Esat

I BUONI RISULTATI DEGLI INVESTIMENTI SALVANO I CONTI DELLA CASSA DEI MILITARI

A salvare i conti della Cassa dei militari, però, ci ha pensato il **risultato positivo dei rendimenti degli investimenti in titoli di Stato**, che nell'ultimo esercizio registra un incremento complessivo pari al 2 per cento rispetto a quello del 2020. Gli interessi attivi da titoli di Stato hanno raggiunto importi pari a 34.788.284 euro, che costituiscono il 25,32 per cento delle entrate correnti accertate.

Tabella 5 - Interessi su titoli

Casse di categoria	2020	2021	Diff. %
UFFICIALI EI/CC	1.559.144	1.658.812	6,46
UFFICIALI M.M.	273.349	300.907	10,18
UFFICIALI A.M.	347.552	351.446	1,10
SOTTILI EI/CC	4.517.948	4.608.372	2,00
SOTTILI M.M.	3.694.987	3.796.321	2,74
SOTTILI A.M.	3.031.461	3.117.431	2,84
GRADUATI E MILITARI ARMI VARIE	20.681.562	20.954.996	1,32
TOTALI	34.105.403	34.788.285	2,00

Fonte: Bilancio Esat

I buoni risultati degli investimenti permette ai conti della Cassa di tirare un sospiro di sollievo e conservare, per il momento, profili di sostenibilità e l'equilibrio della gestione complessiva. La **Corte** sottolinea però che sia necessario **“operare una oculata revisione dei meccanismi che governano le entrate contributive e le prestazioni della Cassa ed i sistemi di calcolo”** per permettere a chi andrà in pensione in futuro di godere delle stesse prestazioni di chi è andato in pensione sinora

EQUO COMPENSO E' LEGGE da Newsletter OMCeOMI n.24/2003

Pubblicata sulla GU n.104 del 5-5-2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, che entrerà in vigore il 20-5-2023. Obiettivo della proposta, diventata legge dello Stato, è adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Una serie di previsioni riguarda i rapporti economici tra professionisti e committenti “forti”, intendendo per tali banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, società partecipate, nonché imprese che abbiano impiegato più di 50 dipendenti.

Ritornano inoltre le tariffe vincolanti per le attività professionali, che saranno determinate da decreti ministeriali di competenza.

[Legge 21 aprile 2023, n. 49](#)  **CTRL + clic**

AGENZIA DELLE ENTRATE - CERTIFICAZIONE UNICA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Non sono in possesso della Certificazione Unica 2023. Mi è stato detto che la posso vedere sul sito dell' Agenzia delle entrate. Se è così, dove la trovo?

Risponde Paolo Calderone

Oltre a dover rilasciare la Certificazione unica al percettore delle somme, i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di inviarla telematicamente all' Agenzia delle entrate.

I dati contenuti nelle Certificazioni pervenute all' Agenzia possono essere visualizzati nell' [Area riservata](#) del suo sito, al quale ogni contribuente può accedere con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale), oppure con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Dopo aver effettuato l'accesso, bisogna individuare il servizio “*Cassetto fiscale*”, che permette di consultare numerose informazioni e, tra le “*dichiarazioni fiscali*”, i dati delle CU trasmesse dai sostituti.

LE DATE SUL TEST DI PROFESSIONI SANITARIE 2023 da Consulcesi – NewsLetter per aspiranti medici e professionisti sanitari

Secondo quanto si apprende dal calendario pubblicato di recente:

- i test per i **corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie per le università statali o pubbliche** si svolgeranno **giovedì 14 settembre 2023**.

Può essere anche molto diversa, invece, la gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie presso i diversi atenei privati presenti in Italia. Questi possono infatti decidere in autonomia diversi aspetti, come il punteggio da assegnare ai quesiti, e il numero di questi per le diverse materie indicate dal Ministero.

I test di Professioni sanitarie nelle università private

UniCamillus di Roma

I corsi di laurea in Professioni Sanitarie disponibili presso l'UniCamillus per l'A.A. 2023/2024 sono:

- **Fisioterapia** (15 posti)
- **Infermieristica** (80 posti)
- **Tecniche di Radiologia** (10 posti)
- **Ostetricia** (15 posti)
- **Tecniche di laboratorio biomedico** (15 posti).

I test d'ammissione per queste facoltà, disponibili sia in italiano che in lingua inglese, si terranno il **12 maggio 2023**.

Scadenza iscrizione al test: 8 maggio 2023, ore 13.

L'ammissione ai corsi delle **Professioni Sanitarie in inglese** prevede una prova a test in inglese composta da:

- 20 domande di **logica**
- 5 di **cultura generale**
- 10 di **biologia**
- 10 di **chimica**
- 10 di **fisica**
- 5 di **matematica**.

Stessa struttura, ma con domande in italiano, è prevista per la prova di ingresso ai due corsi delle **Professioni Sanitarie in lingua italiana**. I risultati del test saranno disponibili entro il **17 maggio 2023**. La UniCamillus redige una **graduatoria unica di merito**, definita sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di ammissione.

Campus Bio-Medico, Roma

Presso questo ateneo privato sono disponibili i corsi di laurea in:

- **Infermieristica** (75 posti): test svolti da remoto il 14 aprile 2023
- **Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia** (40 posti): previste due sessioni di prove: **1° settembre 2023; 9 ottobre 2023**.
- **Fisioterapia** (55 posti): previste due sessioni di prove: **1° settembre 2023; 9 ottobre 2023**.

Per la sessione ordinaria di **Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica** è possibile iscriversi a partire dal 30 maggio fino al 23 agosto 2023 (ore 13:00). Sia che per **Fisioterapia che per Tecniche di Radiologia Medica**, il test avrà una durata di 1 ora e 40 minuti e prevede **80 domande a risposta multipla**, così ripartite:

- 50 domande di logica
- 10 domande di biologia
- 10 domande di chimica
- 10 domande di matematica e fisica

Alle risposte l'ateneo privato assegna **i seguenti punteggi**:

- 1 punto per ogni risposta esatta
- **-0,1** punto per ogni risposta errata (tutte le tipologie di prova) o multipla (solo prove con test cartaceo)
- 0 punti per ogni risposta non data

Anche nel caso di questa università privata, l'ammissione ai corsi di laurea avviene sulla base di una **graduatoria di merito**, definite in funzione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. **A parità di punteggio nella graduatoria**, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti di Logica, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. Le graduatorie relative alla sessione ordinaria per **Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica** verranno pubblicate **entro il 6 settembre 2023**. Gli ammessi potranno procedere all'immatricolazione dal 7 settembre, e non oltre le ore 13:00 del 13 settembre.

Università degli Studi di Enna “Kore”

Presso questo ateneo privato è disponibile il corso di laurea in:

- **Infermieristica** (40 posti disponibili): il test si svolgerà il **21 luglio 2023**

Scadenza iscrizione: 17 luglio 2023, ore 13. Questa università, per quanto riguarda le materie, il tempo a disposizione, il numero di quesiti per le diverse materie del test e i punteggi attribuiti ai quesiti, segue quanto disposto dal Ministero per le università pubbliche (D.M. n.583/2022).

Università San Raffaele, Milano

Corsi e posti disponibili anno accademico 2023/24:

- Fisioterapia (40 posti)
- Infermieristica (140 posti)
- Ostetricia (30 posti)
- Igiene Dentale (40 posti)

Le prove per queste Professioni Sanitarie si sono svolte il **3-4 marzo 2023**.

Università Cattolica del Sacro Cuore

I corsi di laurea delle Professioni Sanitarie presenti sono:

- **Dietistica**

- **Fisioterapia**
- **Igiene dentale**
- **Infermieristica**
- **Logopedia**
- **Ortottica e assistenza oftalmologica**
- **Ostetricia**
- **Tecniche audioprotesiche**
- **Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**
- **Tecniche di laboratori biomedico**
- **Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia**
- **Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**

Il bando 2023/2024 verrà pubblicato a giugno. Open day per Professioni Sanitarie – 27 maggio 2023.

Humanitas University, Milano H3

Per Professioni Sanitarie questa università offre i corsi di **Infermieristica** e **Fisioterapia**. Le date dei test non sono ancora non disponibili.

MEDICINA DEL LAVORO, LA MANCANZA DI PREVENTIVA

COMUNICAZIONE LEGITTIMA LA CHIUSURA DELL'AMBULATORIO da

DoctorNews di martedì 16 maggio 2023 a cura di avv.Ennio Grassini Diritto Sanitario

L'attività di medicina del lavoro seppure comprensiva dei prelievi ematici, in assenza di ulteriori prestazioni qualificabili come invasive, non è soggetta ad autorizzazione ma all'obbligo della comunicazione di inizio attività la cui omissione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. n. 4/2003 (sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura).

PENSIONI E REVERSIBILITA' IN EU, FONDI PER LA RICERCA E PER LA FORMAZIONE da Affaritaliani - Pillole d'Europa a cura di Cinzia Boschiero

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI

In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E' attivo un servizio di "A domanda, risposta" su bandi, agevolazioni, finanziamenti europei, borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per richieste di informazioni sui bandi scrivete a cinziaboschiero@gmail.com - oppure alla e-mail: dialogoconleuropa@gmail.com

Domanda: ci sono le stesse regole per le pensioni di reversibilità nei diversi Stati dell'Unione europea? **Lisa Dutto**

Risposta: no, ad esempio in **Francia** la **pensione di reversibilità** corrisponde al **54%** della pensione percepita dal coniuge scomparso o di quella alla quale questi avrebbe avuto diritto (art. D353-1 del Code de la Sécurité sociale) ed è possibile cumulare la pensione di reversibilità con una

pensione personale, ma in tal caso le risorse del coniuge vedovo non devono superare una determinata soglia stabilita con decreto ministeriale; in **Germania** il coniuge superstite può beneficiare di una percentuale pari al **55%** della pensione spettante al defunto, dalla pensione ai superstiti si detrae il 40% del reddito personale, se questo supera una determinata franchigia. In **Spagna** l'ammontare della **pensione di reversibilità**, in percentuale rispetto al trattamento pensionistico di cui godeva il deceduto, è fissato nel **52%** per il coniuge, elevabile al **70%** nei casi in cui il beneficiario abbia contemporaneamente: familiari a carico; la pensione di reversibilità sia la principale o unica fonte di entrate; il suo reddito annuale complessivo non superi un tetto prestabilito (16.659,50 euro).

Per dare un parere sulla situazione italiana lo abbiamo chiesto a due esperti , il **prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di FEDER.S.P.E.V** e il **Presidente prof. Michele Poerio** che spiegano: "La **pensione di reversibilità** è un diritto, maturato a seguito della contribuzione obbligatoria versata a valore corrente per tutta la vita lavorativa. I tagli in Italia sulla reversibilità sono operati in base al reddito del coniuge superstite e precisamente: lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (seconde case), altri redditi personali; sono esclusi i redditi derivanti da casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, altra/e pensione/i di reversibilità, i redditi di capitale.

Negli altri **Stati dell'Unione europea** la pensione di reversibilità ma anche tutte le altre pensioni non sono così vessate come in Italia. Anche al nostro **congresso nazionale a Palermo** evidenziamo la necessità per l'Italia di separare assistenza da previdenza come fanno negli altri Stati europei. Facilmente si supera la soglia complessiva Irpef di 28.000 euro ed ecco il taglio con l'aliquota del 35% cui si aggiungono le code della competenza regionale e di quella comunale, ma se poi si supera un reddito complessivo di 50.000 euro l'aliquota è del 43% più le addizionali regionali e comunali. E il 30% scende sotto il 20%, così molte persone si ritrovano con una pensione da fame, che non rispetta i versamenti effettuati allo Stato e che lo Stato si tiene indebitamente.

La **Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021** ha chiesto di **ripensare al sistema di tassazione delle pensioni**, denunciando il persistere di «sbilanciamenti» sui redditi medi nonché andamenti «irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive», affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità. nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all'articolo 3 riguardante la Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi» al punto 1.b2 si legge: «ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef». La suddetta raccomandazione è stata peraltro ignorata nelle recenti discussioni in Commissione di revisione del sistema fiscale. Al **congresso FEDERSPEV di Palermo (20-23 maggio)** con tutti i delegati nazionali emergerà la sfiducia nei confronti di istituzioni, quando queste non rispettano le norme da loro stesse dettate da parte di pensionati che, con le loro tasse, già versano all'erario ben il 30per cento di Irpef. Il quadro di governance economica dell'Unione Europea è costituito dal quadro della politica di bilancio dell'UE (patto di stabilità e crescita e requisiti per i quadri di bilancio nazionali) e dalla procedura per gli squilibri macroeconomici, attuati nel contesto del semestre europeo per il coordinamento delle politiche, nonché dal quadro per i programmi di assistenza finanziaria macroeconomica. I **programmi europei (EU4Health, programma Sanità pubblica)** e il patto per l'**Unione europea della Salute** evidenziano le criticità comuni come la carenza di medici e la **Commissione europea** ha proposto pure una **riforma della legislazione farmaceutica** per medicinali più disponibili, a prezzi più accessibili e più innovativi. Al nostro Congresso parleremo di come sia prioritario **dividere assistenza da previdenza**, su **progetti per un invecchiamento attivo** e sulle **politiche urgenti di previdenza anche complementare come i Pepp europei** di cui il governo italiano neanche parla".

TRUFFA PER IL MEDICO IN INTRA MOENIA CHE VISITA IN STUDI PRIVATI

www.studiocataldi.it/articoli/45847-truffa-per-il-medico-in-intra-moenia-che-visita-in-studi-privati.asp

La Cassazione conferma il reato di truffa per il medico che, autorizzato all'attività intra moenia, percepisce l'indennità di esclusiva ma visita in studi privati.

Corte di Cassazione 2° sezione penale – sentenza n. 19129 del 26 aprile 2023 dep. il 5.05.2023

ALLEGATI A PARTE – CASS. 2° sez. penale - Sentenza 19129/2023 (documento 106)

ENPAM - TUTELA DELLA GENITORIALITA'

Colla nota prot. n. 5635 del 15 maggio 2023, i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 13 ottobre 2022, in materia di “*Modifiche al Regolamento Enpam a tutela della genitorialità*”.

ALLEGATI A PARTE - ENPAM Modifiche al regolamento a tutela della genitorialità (documento 107)

Allegato 1 - Le modifiche (documento 108)

MIN.LAVORO - QUOTA 103: INCENTIVI AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO da DplMO - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, il Decreto 21 marzo 2023 con gli incentivi al posticipo del pensionamento.

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In questo caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2023

Incentivi al posticipo del pensionamento

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».

Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022, con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore».

Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del 2022 stabilisce che «Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Decreta:

Art. 1

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1, comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

3. A seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della

facolta' medesima.

4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa e' esercitata.

7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2 Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione all'INPS.

2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma 2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche gia' versate.

4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al comma 2.

6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Calderone
Il Ministro dell'economia e delle finanze - Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1222

INPS - RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA, CONVENZIONE TRA INPS E CASSE PREVIDENZIALI

L'INPS, con il messaggio n. 1739 del 12 maggio 2023, informa che in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023, ha adottato la **convenzione quadro tra l'Istituto e le Casse/Enti previdenziali** per lo scambio telematico di comunicazioni, in relazione all'esercizio della facoltà di ricongiunzione contributiva.

La legge 5 marzo 1990, n. 45 riconosce al lavoratore la possibilità di **chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione** nella gestione in cui risulta iscritto, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione.

Nel messaggio è presente il testo della convenzione quadro e i dettagli per dare attuazione al processo di convenzionamento.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1739 del 12.05.2023 (documento 109)
Allegato 1 - Accordo (documento 110)

INPS - AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE DAL 30% ALL'80% da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, comunica le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'articolo 34, comma 1, del [D.lgs 26 marzo 2001, n. 151](#), apportata dall'articolo 1, comma 359, della [legge di Bilancio 2023](#).

La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Viene elevata l'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è **uno solo per entrambi i genitori** e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione "alternata" tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del [D.lgs 26 marzo 2001, n. 151](#), non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 45 del 16.05.2023 (documento 111)

art.1 comma 359 - Legge 29 dicembre 2022 numero 197

359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 151 del 2001](#) successivamente al 31 dicembre 2022.

LEGGI ANCHE

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/maternita-ok-al-congedo-parentale-indennizzato-all-80>

103 - ASSEGNO SOSPESO UN ANNO IN PRESENZA DI REDDITI DA LAVORO

Messaggio Inps 1681: anno sabbatico al pensionato con “quota 103” se lavora ancora. La presenza di un reddito anche di minimo importo da lavoro dipendente, autonomo o co.coc.co in Italia o all'estero blocca la pensione per l'intero anno.

ALLEGATI A PARTE - Articolo su Italia Oggi (documento 112)

L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA IN REGIME DI RICOVERO È PREVISTA SOLO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE da

DoctorNews di giovedì 18 maggio 2023 s cura di avv.Ennio Grassini - DirittoSanitario

Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche